

REGOLAMENTO DELLE PROVE D'ESAME D'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI CUI AL D.M. 300/90

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito di quanto previsto dal D.M. 300/90, le modalità di svolgimento delle prove di idoneità presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta (di seguito Camera di Commercio) ai fini dell'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande

Possono partecipare alla sessione d'esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione europea residenti o con domicilio professionale nella provincia di Caserta. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.

Per partecipare alla sessione d'esame, è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa alla data di presentazione della relativa domanda.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere compilata in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla modulistica in uso presso la Camera di commercio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, che la Camera si riserva di verificare.

Le domande non compilate correttamente non verranno prese in considerazione. La Camera di commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

Coloro che non abbiano superato l'esame possono ripresentare una nuova istanza, a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dal giorno in cui è stato sostenuto, con esito negativo, l'esame precedente, anche se svolto presso un'altra Camera di Commercio.

Art. 3 – Informazioni e modalità di comunicazione

Al fine di favorire l'acquisizione di informazioni utili e nell'ottica della più ampia trasparenza, è istituita sul sito **www.ce.camcom.it** una pagina dedicata agli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione, dove sono pubblicati la normativa di riferimento, il presente regolamento, il modulo della domanda di partecipazione ed ogni altra notizia necessaria per poter sostenere l'esame.

Per ogni sessione d'esame, sono anche riportati:

- a. luogo, data ed orario di svolgimento delle prove;
- b. termine per la presentazione della domanda;
- c. elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
- d. esito delle prove scritte e convocazione, per i candidati che le abbiano superate, alla prova orale;
- e. esiti della prova orale.

L'esito dell'esame scritto sarà pubblicato, di norma, entro sette giorni dalla conclusione della seconda prova e la data degli orali sarà pubblicata almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per la prova.

La pubblicazione sul sito camerale avrà a tutti gli effetti funzione di notifica agli interessati, anche relativamente alla convocazione alle prove d'esame scritte ed orali.

L'ufficio, inoltre, potrà inviare tutte le comunicazioni di cui al presente articolo anche all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata o Ordinaria eventualmente indicato dai candidati nella domanda d'esame, fermo restando che sarà sufficiente la sola pubblicazione di tali informazioni sul sito web dell'ente affinché le stesse siano ritenute notificate ai destinatari.

Art. 4 – Sessioni d'esame

Gli esami si terranno, di norma, in due sessioni annuali. Alla prima, da tenersi, di norma, nel corso del mese di maggio, potranno prendere parte coloro che abbiano presentato/regolarizzato la domanda di partecipazione entro il 31 MARZO; alla seconda, da tenersi, di norma, nel corso del mese di novembre, potranno prendere parte coloro che abbiano presentato/regolarizzato la domanda di partecipazione entro il 30 settembre

Sessioni straordinarie potranno essere indette in presenza di un numero di domande d'esame difficilmente gestibile, nella valutazione dell'Ufficio, con le sessioni ordinarie.

Art. 5 - Commissione esaminatrice

Le prove d'esame sono tenute da una Commissione nominata con provvedimento del Presidente della Camera di commercio ai sensi dell'art. 1 del D.M.589/93 e composta dal Segretario generale dell'Ente o da un suo Delegato, che la presiede, e da due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame di cui all'art. 4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Camera di commercio inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla categoria D, individuato, di norma, nel responsabile del Servizio competente per materia, che potrà farsi assistere da addetti dell'ufficio.

Art. 6 Prove d'esame

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e), della Legge n. 39/1989, l'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

La convocazione per la prova scritta avviene tramite la pubblicazione sul sito internet camerale di data, ora e luogo di svolgimento dell'esame nonché dell'elenco nominativo dei candidati ammessi, con preavviso di almeno 10 giorni.

I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di identità in corso di validità.

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. n. 300/1990, gli aspiranti all'iscrizione quali Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso sostengono un unico esame.

L'esame scritto si svolge sulle materie e sui programmi di cui al D.M. n. 300/90 e consta di due prove - Diritto ed Estimo -, che si terranno secondo le seguenti modalità:

- 1) DIRITTO – somministrazione di questionario a risposta multipla (solo una è quella esatta) costituito da 40 domande, da completare nel tempo massimo di 60 minuti;
- 2) ESTIMO – somministrazione di un questionario a risposta multipla (solo una è quella esatta) costituito da 20 domande, da completare entro il tempo massimo di 30 minuti.

I questionari andranno compilati barrando la casella corrispondente alla risposta prescelta. Eventuali correzioni determineranno l'annullamento della risposta, che sarà considerata errata. Analogamente, saranno considerate errate le risposte non date

A ciascun elaborato viene assegnata la votazione risultante dall'applicazione della seguente formula: **10 : (n. di quiz proposti) x n. risposte esatte.**

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi (7/10) nelle prove scritte e non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna di esse.

Il candidato che abbia superato la prova scritta e che alla prova orale sia risultato non idoneo dovrà sostenere nuovamente entrambe le prove (scritta e orale).

I quesiti da sottoporre ai candidati sono ricavati, con estrazione random, tra quelli pubblicati sul sito www.ce.camcom.it e resi disponibili all'utenza sotto forma di esercitazione a quiz. I quesiti recano anche l'indicazione delle risposte esatte, alle quali si atterrà la Commissione in sede di correzione dei questionari. La Camera di Commercio assicura la correttezza della formulazione delle domande e delle relative risposte, nonché il periodico aggiornamento.

Art. 7 Prova orale e criteri di conduzione del colloquio

La prova orale consiste in un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle materie d'esame .

La valutazione della prova orale viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:

- acquisizione delle conoscenze;
- organicità delle argomentazioni;
- discussione ed approfondimento;
- padronanza nell'uso del linguaggio tecnico e giuridico.

La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore ad almeno **6/10**.

Art. 8 Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame

Ciascun candidato deve presentarsi alla prova scritta e a quella orale il giorno in cui è stato convocato, entro e non oltre l'ora di convocazione. Il candidato che si presenti alle prove scritte in ritardo rispetto all'ora di inizio delle relative procedure non sarà ammesso a sostenere l'esame.

Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova scritta il candidato che si presenti alla prova privo di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durante lo svolgimento delle prove non è consentito consultare libri o appunti personali né utilizzare proprio materiale cartaceo. E' vietato, altresì, l'uso di dispositivi elettronici in grado di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi, quali cellulari, personal computer o altro, pena l'esclusione dall'esame.

Le prove scritte avvengono a porte chiuse e ai candidati non è consentito allontanarsi dall'aula dell'esame fino alla conclusione delle prove stesse, salvo esplicita autorizzazione del Presidente della Commissione.

Alle prove orali è ammessa la presenza del pubblico.

Art. 9 Assenza alla prova d'esame scritta

Il candidato che non si presenti alla prova scritta può giustificare la propria assenza mediante comunicazione che deve pervenire alla Camera di Commercio – Servizio Procedimenti Speciali/Esami Mediatori – entro e non oltre 3 giorni dalla data della mancata presentazione.

Se l'assenza è dovuta a motivi di salute, il candidato deve allegare alla comunicazione copia del certificato medico attestante lo stato di malattia nel giorno stabilito per l'esame. L'Ufficio verificherà la correttezza della documentazione prodotta e, in caso di riscontro positivo, il candidato potrà ripresentare una nova domanda di partecipazione alla successiva sessione d'esame, senza dover corrispondere alcun ulteriore diritto.

Se l'assenza è dovuta a motivi di altra natura, il candidato – entro 10 giorni dalla data della prova – potrà giustificare la propria assenza indicando i motivi della stessa e, ove possibile, producendo idonea documentazione probatoria, chiedendo, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova in occasione della prima sessione utile.

Le dichiarazioni rese dal candidato, e la relativa documentazione, saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte dell'Ufficio

Il candidato, la cui assenza risulti ingiustificata, dovrà ripresentare istanza di partecipazione per la successiva sessione d'esame.

Il numero massimo di assenze giustificate è pari a tre.

Art. 10 Assenza alla prova d'esame orale

Nel caso di assenza dalla prova orale, il candidato, la cui assenza risulti giustificata con certificato medico, da presentare entro il termine di 3 giorni dalla data d'esame, viene convocato a sostenere l'esame nella prima data utile di una successiva sessione. In caso di ulteriore assenza, lo stesso dovrà ripresentare istanza di partecipazione per la successiva sessione d'esame e sostenere nuovamente anche la prova scritta.

Se l'assenza è dovuta a motivi di altra natura, il candidato – entro 10 giorni dalla data della prova – potrà giustificare la propria assenza indicando i motivi della stessa e, ove possibile, producendo idonea documentazione probatoria, chiedendo, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova in occasione della prima sessione utile.

Le dichiarazioni rese dal candidato, e la relativa documentazione, saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte dell'Ufficio

Art. 11 Esito finale delle prove d'esame

L'esito finale dell'esame verrà comunicato agli interessati mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio, che si riserva di darne informativa – in tal caso indicando pure la relativa votazione - anche tramite l'indirizzo di Posta Elettronica certificato o ordinario, laddove indicato nel modello di domanda.

E' garantito l'accesso agli elaborati delle prove scritte ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 12 Verbale d'esame

Il segretario della Commissione redige per ogni seduta apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal medesimo dal Presidente della Commissione e dagli altri componenti.

I questionari svolti saranno conservati per un anno dalla Camera di Commercio.

I verbali devono essere conservati per la durata prevista dal regolamento sul protocollo e lo scarto d'archivio.

Gli esiti di ogni sessione d'esame sono inoltre riportati su apposito archivio informatico, da cui potranno essere desunti per il rilascio di eventuali attestazioni ai candidati che ne facciano richiesta.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo camerale.

I competenti uffici provvederanno a darne diffusione tramite inserimento nel sito camerale.

Art. 14 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 39/89 e successive modificazioni, nel D.M. 452/90, nel D.M. 300/90, nel D.M. 589/93 ; il DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 248/06 o dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con appositi regolamenti e circolari.